

Sia per quanto ho appreso, essendo sottosegretario di Stato all'interno, sia anche per un po' di pratica che avevo fatto prima come deputato, ho la profonda convinzione che la legge viene nella generalità dei casi applicata, ed applicata anche con un certo rigore, dalle prefetture, che ogni giorno respingono molte domande per apertura di nuove rivendite.

Detto questo in tesi generale, non escludo che vi possa essere qualche caso particolare in cui eventualmente la legge non sia stata applicata, con tutto quel rigore che è desiderabile.

So che ella si era interessato prima di ora, non in sede di interrogazione, ma in altra sede, di una concessione fatta, credo, in Parma. Non so se voglia alludere a questo caso speciale. Ella me lo dica, e vedrò di risponderle, per quanto creda che a qualche cosa di specifico già sia stato risposto dal Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Maffi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAFFI. Sta in fatto che io ho presentato questa interrogazione, perchè ebbe esito negativo una interrogazione con preghiera di risposta scritta da me presentata al precedente ministro dell'interno.

La legge 19 giugno 1913, stabilisce che la licenza è strettamente personale e non può essere ceduta o servire per più di un esercizio. Questo all'articolo 2.

L'articolo 7 poi stabilisce che nei comuni o frazioni di comuni in cui esistono esercizi di vendita e di consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica, in numero tale da superare il rapporto di 1 per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi. Il fatto a cui allude la mia interrogazione è avvenuto appunto in una città dove sono 664 spacci di bevande alcooliche per una popolazione di 55 mila abitanti; vale a dire, in una città ove esiste un numero di tali spacci, che è in ragione di 1 per 82 abitanti; ambiente perciò nel quale è più che mai necessario che la legge cerchi di arrivare a quel risultato che s'è prefisso: quello non già d'aumentare il numero stabilito degli esercizi, ma possibilmente di diminuirlo.

Ora quel che è avvenuto a Parma è un fatto di questo genere. Una certa signora B, che personalmente a me non interessa, come non m'interessa chi mi ha fornito questi particolari (che evidentemente non s'ispirava a concetti di lotta contro l'alcool, ma a criteri d'interessi lesi) una certa signora B,

che fino al novembre 1913 aveva condotto uno spaccio di bevande alcooliche, avendo dovuto procedere ad un'asta delle sue attività, potè cedere ad una società la licenza, che era stata data a suo nome, sebbene datasse già da due mesi la concessione di trasloco; mentre la vecchia legge stabilisce che, oltre gli otto giorni, cessa il carattere di licenza vecchia, e subentra quello di nuova licenza.

Si tratta di un artificio pel quale una società ha potuto subentrare ad una precedente titolare di uno spaccio di bevande alcooliche, a condizioni che erano note nella loro irregolarità alla prefettura come a tutto il pubblico di Parma. Ora, qui non si riscontrano i due caratteri tassativi per far considerare non nuova la licenza.

A tale scopo, è richiesto tassativamente che non siano mutati la persona e la sede dell'esercizio; e qui erano mutati la persona e la sede dell'esercizio; sicchè si tratta di una patente violazione della legge che ha per iscopo di non aumentare il numero degli spacci di bevande alcooliche in un luogo dove sarebbe necessario di diminuirli. Ho voluto rilevare questo fatto, perchè si riconnette con una domanda degli esercenti di spacci di bevande alcooliche. Questi hanno chiesto che il Consiglio superiore di sanità, incaricato di rivedere il regolamento presentato da apposita Commissione, sia molto largo, e cerchi di rendere blanda la legge (che di per sè non è certamente atta a combattere l'alcoolismo, il quale esige mezzi assai più sostanziali per essere combattuto); e che le contravvenzioni non vengano eseguite da agenti comunali, ma soltanto da agenti della pubblica sicurezza.

Tenuto conto della poco buona fama che gode la pubblica sicurezza in materia di concessioni di licenze, tale domanda ha un gravissimo significato. In sostanza, gli esercenti danno a divedere che, quando si ha a che fare con la pubblica sicurezza, è facile ottenere transazioni; ed anzi sarò lieto da un lato e dolente dall'altro di portare a conoscenza del ministro qualche voce grave che corre circa qualche ufficio di questura in questa materia, affinchè si prenda qualche provvedimento.

Ora sta di fatto che il provvedimento preso a Parma è illegale, ed urta contro precise disposizioni di legge; ed è su questo che io volevo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, perchè bisogna ricordare che dalle statistiche del Ministero di grazia e giustizia risulta al-